

## **DELIBERA N. 228/12/CSP**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO N. 2394/SM NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' R.T.I. S.P.A. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO DIFFUSO IN TECNICA DIGITALE TERRESTRE "LA5") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 34, COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

### **L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 4 ottobre 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTO il “Codice di autoregolamentazione Tv e minori”, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO l’Allegato A alla delibera n. 130/08/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 aprile 2008, n. 96, recante “Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”, di cui alla delibera n. 136/06/CONS e successive modificazioni, coordinato con le modifiche apportate dalla delibera 130/08/CONS;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità in data 29 febbraio 2012, n. 21/12/DICAM/N°PROC.2394/SM, notificato in data 15 marzo 2012, con il quale veniva contestata alla società R.T.I. – Reti Televisive Italiane S.p.A., con sede legale in Roma, Largo del Nazareno n. 8, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "La5" la violazione dell'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso in data 25 giugno 2011 a partire dalle ore 21:14 il film "Cruel Intentions – prima regola non innamorarsi" recante contenuti nocivi ad un pubblico di minori;

VISTE le memorie giustificative in data 3 aprile 2012 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 0016012 del 4 aprile 2012), così come precisate in sede di audizione svolta in data 24 maggio 2012 nel corso della quale i legali rappresentanti della società R.T.I. S.p.A hanno depositato agli atti ulteriori note difensive, con le quali è stata eccepita l'infondatezza della contestazione per le seguenti ragioni:

- la versione del film messa in onda è quella libera da divieti, e le avvertenze circa la non adeguatezza per i minori (bollino rosso intermittente all'inizio del programma e al rientro da ciascuna interruzione pubblicitaria) sono state plurime e di assoluta chiarezza. I genitori sono stati certamente messi in grado di utilizzare gli strumenti tecnici di inibizione della visione da parte di minori presenti nei propri sistemi di ricezione. I sistemi di ricezione del segnale digitale terrestre prevedono plurime possibilità di inibizione della visione da parte di minori, attraverso strumenti di parental control: i decoder in commercio consentono di escludere sia la visione di un singolo programma, sia quella di un intero canale, che possono essere resi accessibili soltanto mediante la digitazione di un codice personale;

- "La5" è un canale c.d. semigeneralista", dedicato in prevalenza al pubblico femminile, la cui programmazione comprende soprattutto reality show, film sentimentali, o comunque dedicati a tematiche inerenti le relazioni interpersonali, fiction, programmazione che pertanto non può destare l'interesse dei minori; inoltre il film è andato in onda al di fuori della fascia protetta, quindi in orario in cui si presume che eventuali minori all'ascolto siano in compagnia di adulti, e tenuta presente l'apposizione del "bollino rosso", è evidente che non sussisteva alcun rischio che, in concreto, minori potessero assistere al film; in quest'ottica si tenga anche conto della programmazione alternativa dedicata in modo specifico ai minori, o comunque a loro adeguata, sia nell'ambito dell'offerta RTI, sia nel complesso dell'offerta televisiva;

- la diversità tra i fatti oggetto del presente procedimento e quanto accaduto nella precedente occasione in cui l'Autorità si è occupata del film "Cruel Intentions", con delibera 80/04/CSP', sanzionando la messa in onda del film ai sensi dell'allora vigente art. 15, comma 10, legge 223/90. Si evidenzia che all'epoca il numero dei canali televisivi era ben più ridotto rispetto ad oggi, e non esistevano piattaforme alternative, come Internet, per diffondere contenuti audiovisivi; non esistevano canali tematici, né per minori, né per altre fasce di pubblico; non esistevano, od erano assai scarsamente utilizzati, sistemi di parental control;

- l'attuale testo dell'art. 34, comma 2, decreto legge 177/05 tiene conto dei cambiamenti sopravvenuti, introducendo opportune eccezioni al divieto: in particolare, imponendo di valutare in concreto, e non soltanto in linea teorica, se esistesse l'effettiva e reale possibilità che i minori assistessero alla trasmissione contestata, alla luce dell'orario di trasmissione, degli accorgimenti tecnici e delle segnalazioni fornite. L'art. 34, comma 2, d.lgs, 177/05, come modificato, consente la messa in onda di programmi che possono nuocere ai minori se la scelta dell'ora di trasmissione, o qualsiasi altro accorgimento tecnico, escludono che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi. Alla luce di quanto sin qui esposto, può certamente escludersi che minori abbiano "normalmente" assistito al film, ovvero che esistessero ragionevoli probabilità che, nonostante l'orario di trasmissione, le reiterate apparizioni del "bollino rosso", e le caratteristiche del canale "La5", i minori potessero, nondimeno, seguire il film;

RITENUTO, alla luce degli approfondimenti istruttori svolti, di poter accogliere le dedotte giustificazioni in quanto:

- si è rilevato che il film "*Cruel Intentions – prima regola non innamorarsi*" è stato mandato in onda in data 25 giugno 2011 a partire dalle ore 21:14;

- all'inizio del film e dopo ogni interruzione pubblicitaria l'emittente avvisa i telespettatori, tramite l'apposizione di segnalazione iconografica circa la non adeguatezza dei contenuti ad un pubblico di minori (bollino rosso intermittente all'inizio del programma e al rientro da ciascuna interruzione pubblicitaria);

- gli specifici accorgimenti adottati dall'emittente, tenuto conto sia della fascia oraria di messa in onda del programma, c.d. televisione per tutti, al di fuori della c.d. fascia oraria protetta, sia del sistema iconografico adottato (bollino rosso intermittente all'inizio del programma e al rientro da ciascuna interruzione pubblicitaria), sia del target del canale (tematico, rivolto prevalentemente ad un pubblico adulto femminile), appaiono idonei alla luce dei contenuti analizzati;

RITENUTO, per l'effetto, che la messa in onda del film "*Cruel Intentions – prima regola non innamorarsi*" in data 25 giugno 2011 a partire dalle ore 21:14 non integri la violazione dell'art. 34, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Antonio Martusciello e Francesco Posteraro, relatori ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

**DELIBERA**

l'archiviazione del procedimento.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 4 ottobre 2012

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE VICARIO**  
Antonio Perrucci